

COMUNE DI RIETI
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE N. 203



Soggetta invio Capigruppo Consiliari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Indennita' di funzione Sindaco e Assessori - Gettoni di presenza – Determinazioni.

L'anno **duemiladodici**, addì **nove** del mese di **luglio** alle ore **14:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1) Simone PETRANGELI | Sindaco |
| 2) Emanuela PARIBONI | Vice Sindaco |
| 3) Paolo BIGLIOCCHI | Assessore |
| 4) Andrea CECILIA | Assessore |
| 5) Marcello DEGNI | Assessore |
| 6) Diego DI PAOLO | Assessore |
| 7) Stefania MARIANTONI | Assessore |
| 8) Alessandro MEZZETTI | Assessore |
| 9) Carlo UBERTINI | Assessore |

	Presenti	Assenti
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
totali	9	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Domenico Federico

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Simone Petrangeli nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del maggio c.a., sono stati rinnovati gli organi comunali;

Premesso che l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, testualmente recita:

- al comma 1, "il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Sindaco metropolitano, il Presidente della Comunità Montana, i Presidenti dei Consigli Circostrizionali dei soli comuni capoluogo di Provincia, i Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei Comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

- al comma 8, come modificato dal D.L. n. 78/2010, "La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinato, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 Agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti della provincia, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al Presidente ed agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) abrogato;
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato";

- al comma 10, " Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio";

Ricordato l'articolo 61 comma 10 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che, a sua volta, testualmente recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati

nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

Considerato che nel panorama legislativo vigente in materia, come sopra riportato, è intervenuta la novella di cui al **D.L. n. 78/2010 che, all'art. 5 comma 7**, testualmente, così recita: "Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo";

Dato atto che, il suddetto Decreto Ministero dell'Interno, con cui dovevano essere ridotti, per un periodo non inferiore a tre anni, gli importi delle indennità dei componenti la Giunta Municipale, determinate con D.M. 119/2000, di una percentuale pari al 3%, non risulta ad oggi emanato;

Atteso che questo Comune ha rispettato, per l'anno 2011, il patto di stabilità interno;

Dato atto che la Giunta di questo Comune risulta composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da 7 (sette) Assessori e che le indennità base/mese stabilite dal D.M. 119/2000 sono le seguenti:

Carica	Indennità
Sindaco	€ 5.681,16
Vicesindaco	€ 4.260,87
Assessori	€ 3.408,70

Richiamato l'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che testualmente recita: "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita";

Dato atto che con Determinazione n. 3 del 2 gennaio 2006 era stata applicata la suddetta riduzione del 10% alle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e agli altri componenti della Giunta comunale previste per l'anno 2006;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite – del 12 gennaio 2012 n. 1/CONTR/12, in cui le Sezioni Riunite ritengono che:

- in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione (art. 1, comma 54, Legge n. 266/2005), il taglio operato può ritenersi strutturale, avente un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;
- all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato D.L. 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006;
- la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente;

Ritenuto pertanto di applicare al calcolo delle indennità di funzione del Sindaco e degli altri componenti la Giunta Comunale la riduzione del 15% come prevista dalla citata normativa, a decorrere dalla proclamazione del Sindaco e dalla data di insediamento della Giunta e fino alla fine del mandato;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005;

Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 aprile 2010 n. 122;

Acquisiti i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con votazione favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

- 1) di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;

- 2) di dare atto che questa Amministrazione ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011;
- 3) di rideterminare in diminuzione del 15% le indennità da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale, per l'anno 2012, nelle seguenti misure:

Carica	Indennità D.M. 119/2000	Riduzione 15%	Indennità Anno 2012
Sindaco	€ 5.681,16	€ 852,17	€ 4.828,99
Vicesindaco	€ 4.260,87	€ 639,13	€ 3.621,74
Assessori	€ 3.408,70	€ 511,30	€ 2.897,40

- 4) di dare atto, che a seguito della predetta riduzione, fatta salva diversa determinazione del Consiglio in diminuzione, ai sensi dell'art. 82, l'indennità del Presidente del Consiglio Comunale risulta essere di € 2.897,40 pari al compenso per un assessore ed il gettone di presenza dei consiglieri comunali di € 30,00;
- 5) di dare atto che i componenti dell'Organo Esecutivo e il Presidente del Consiglio Comunale sono tenuti a comunicare al Dirigente del Settore competente le variazioni che dovessero intervenire in futuro in ordine alla propria situazione occupazionale;
- 6) di dare atto, che le misure delle indennità di cui ai punti precedenti sono dimezzate per gli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- 7) di dare atto che non è consentito il cumulo tra indennità e gettoni di presenza per mandati presso Enti diversi;
- 8) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente Risorse Umane, cui sono demandati gli atti conseguenti ed, in particolare, l'adeguamento delle indennità al disposto del Decreto Ministero dell'Interno, da emanarsi ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.L. n. 78/2010;
- 9) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza.

il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Avv. Simone Petrangeli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Domenico Federico

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dirigente del Personale f.f.
f.to dott. Domenico Federico

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Antonio Preite

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N Registro Pubblicazioni

si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti, lì _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Rieti, lì _____